



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.5268/04

Reg.Dec.

N. 8893 Reg.Ric.

ANNO 1998

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministro della Pubblica Istruzione,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

****, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sede
Ancona, n. 738/98 dell'11 giugno 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 relatore il Consigliere
Francesco Caringella.

Udito l'avv. dello Stato Gentili;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno riconosciuto il
diritto della ricorrente originaria docente di **** in qualità di supplente
temporanea nominata dal capo dell'Istituto Scolastico, alla corresponsione

dell'equo indennizzo in relazione a riscontrata infermità dipendenti da causa di servizio. Il Tribunale ha posto a fondamento del decisum la considerazione secondo cui la preclusione di cui all'art. 4 della legge n. 1077/1966, laddove si nega l'applicabilità della normativa statale in tema di equo indennizzo al personale non di ruolo assunto temporaneamente per periodo inferiore ad un anno, sarebbe nella specie superata dal dato della prestazione di servizio annuale, dovendosi reputare all'uopo rilevante l'anno scolastico valutabile, ex art. 58, ultimo comma e 85 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, confermato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, in caso di prestazione di 180 giorni di effettivo insegnamento. L'amministrazione appellante contesta l'assunto dei primi Giudici invocando l'eccezionalità, e quindi la non pertinenza al caso di specie, delle norme che ad altri fini considerano valutabile l'anno scolastico in presenza di un periodo di insegnamento effettivo anche non continuativo di 180 giorni.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è fondato.

Assume rilievo centrale la circostanza che la richiamata valutabilità della prestazione di servizio per la durata di almeno 180 giorni alla stregua di un anno scolastico non discende da una prescrizione generale bensì da norme specifiche, finalizzate in particolare all'individuazione dei requisiti di anzianità di servizio prestato dai precari ai fini della partecipazione a procedure concorsuali o a tornate idoneative riservate.

La non estensibilità analogica di una siffatta disciplina, già ricavabile dalla sua caratterizzazione derogatoria rispetto al concetto ontologico di anno scolastico, è suffragata dalla non pertinenza, rispetto alla disciplina

dell'equo indennizzo e dei relativi limiti, della ratio che sorregge le norme di cui sopra, data dalla necessità di valutare, al di là del titolo formale e della durata nominale delle supplenze, l'effettiva esperienza maturata in relazione al servizio prestato.

Si deve allora reputare che il limite minimo del servizio annuale non possa essere soddisfatto in caso di supplenza temporanea di durata complessiva inferiore all'anno scolastico solo perché superiore a 160 giorni.

Il requisito di anzianità di servizio non di ruolo ex art. 4 della legge n. 1077/1966 è invero soddisfatto, come chiarito da costante giurisprudenza, solo laddove, l'insegnante di ruolo abbia instaurato un rapporto con l'amministrazione sulla base di un titolo che prevede un servizio annuale ed indipendentemente dalla durata del servizio effettivo.

Va soggiunto che, in subjecta materia, per anno deve intendersi anno scolastico, di durata inferiore ai 12 mesi ma superiore ai ricordati 6 mesi.

Alla stregua dei suesposti principi la ricorrente che ha ricevuto incarichi temporanei di supplenza per giorni 189, non ha titolo per usufruire degli invocati benefici.

3. L'appello deve essere pertanto accolto. Ne discende la riforma della sentenza di prime cure e, con essa, la reiezione del ricorso primitivo.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, riforma la sentenza appellata e

respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE	Presidente
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS	Consigliere
Domenico CAFINI	Consigliere
Francesco CARINGELLA	Consigliere Est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria